



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di scuola secondaria di primo grado
Di Napoli e provincia

Al sito web

Oggetto: Precisazioni relative alla formazione della graduatoria interna di istituto negli istituti scolastici ove sono presenti docenti individuati ex art. 59 del d.l. n. 73 del 2021 (contratti a tempo determinato finalizzati alle immissioni in ruolo)

Facendo seguito alle richieste pervenute all'ufficio scrivente, si precisa quanto segue.

In primis, si chiarisce che i docenti individuati, ai sensi dell'art. 59 (commi 4 e 9-bis) del d.l. n. 73/2021, nell'attesa dell'eventuale superamento del periodo di formazione e prova, nonché della prova disciplinare, sono da considerarsi giuridicamente come “supplenti” per l'anno scolastico in corso.

Pertanto, i docenti suindicati non devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, nella quale devono confluire, esclusivamente, i docenti a tempo indeterminato, titolari presso l'istituto scolastico.

Laddove ci dovesse essere, per l'istituto scolastico, una contrazione di organico per l'a.s. 2023/24, tale da non consentire l'accantonamento dei posti per i docenti ex art. 59 del d.l. n. 73 del 2021, la nuova sede per questi ultimi sarà individuata secondo le modalità dell'art. 6 comma 8 del C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli a.s. relativi al triennio 2022/23, 23/24 e 24/25.

La norma citata testualmente dispone “*il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo*”.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:

a) se presso l'istituto scolastico sono attualmente in servizio 4 docenti di ruolo e 1 un docente ex art. 59 e l'ufficio dovesse autorizzare l'organico tale da sviluppare complessivamente 4 cattedre per quella classe di concorso, in tal caso non vi è alcun soprannumerario. Per il docente assunto in base alla procedura ex art. 59, la nuova sede sarà individuata dopo le operazioni di mobilità.

b) Qualora, invece, l'Ufficio dovesse autorizzare 3 cattedre, vi saranno un docente (di ruolo) soprannumerario, nonché un docente, assunto ex art. 59, la cui sede sarà individuata con la procedura sopradescritta.

Al fine di garantire il buon esito delle operazioni, quando sarà definito l'organico di diritto per l.a.s 2023/24, l'Ufficio scrivente provvederà a comunicarVi le classi di concorso per le quali si prevedono i soprannumerari. Da tale momento, le SS. LL. provvederanno a trasmettere la graduatoria d'istituto e le domande di mobilità dei docenti di ruolo soprannumerari.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa



Responsabile del procedimento:
dott. Gaetano Calvanese - Funzionario Ufficio VI
e-mail gaetano.calvanese3@istruzione.it